

## PROVENIENZA: CAMERA TRIBUTARIA

### OGGETTO: RADDOPPIO TERMINI ACCERTAMENTO IN CASO DI ASSETS PERVENUTI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE

#### QUESITO:

APPLICABILITA' COMMA 4 ART. 5 QUATER DL 167/90 POST MODIFICA L. 186/2014

Nel caso in cui gli assets da regolarizzare siano pervenuti al contribuente per successione o donazione nell'anno 2009 e il waiver venga presentato dal contribuente - erede o donatario - per il conto/conti in cui è confluita l'eredità o la donazione opera la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 5- quater del Decreto legge 28/06/1990 n. 167, come modificato dalla L. n. 186/2014?

In altri termini, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto cit., può considerarsi esclusa l'applicazione dell'istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all'art. 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 1/07/2009?

#### SOLUZIONE PROPOSTA:

Si ritiene che la risposta debba essere affermativa. In caso contrario, infatti, si determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del soggetto che ha commesso un'evasione nel 2009 e che accede alla disclosure, cui non si applicherebbe il raddoppio dei termini e quella del soggetto che abbia ricevuto le stesse somme in eredità o in donazione nel medesimo anno.

### **RISPOSTA Direzione regionale**

La soluzione proposta è condivisibile, ma necessita di alcune precisazioni.

Il quesito evidenzia la fattispecie di una successione mortis causa realizzata nel 2009, ma che per semplicità di calcolo poniamo l'esempio che si sia invece verificata il 31 dicembre 2008.

A seguito della successione, si ha che per le disponibilità detenute all'estero in Paesi black list negli anni di imposta ad oggi potenzialmente accertabili, la titolarità dei beni è così ripartita:

- dal 2004 al 2008: de cuius;
- dal 2009 al 2013: eredi.

Nell'ambito di un'attività istruttoria ordinaria ciò comporta la ripresa delle imposte non dichiarate dal de cuius dal 2006 al 2008 (in caso di dichiarazione e delle imposte, più sanzioni, per gli eredi).

Ai soli fini della collaborazione volontaria la legge 186/2014 ha previsto la disapplicazione dell'istituto del raddoppio dei termini di accertamento, di cui all'art. 12, comma 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78 del 1/07/2009, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del decreto legge 167/1990.